



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 202
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VARIANTE NORMATIVA NON SOSTANZIALE N. 12 AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG), CON ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 74 DELLA L.P. 15/2015 - ADOZIONE DEFINITIVA

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di agosto (05.08.2019), alle ore 18.45 nella Sala Civica della Rocca, a seguito di regolare convocazione recapitata a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:

MOSANER ADALBERTO – Sindaco
PEDERZOLLI MAURO – Presidente del Consiglio Comunale
ACCORSI MASSIMO – Consigliere-Assessore
BAZZANELLA FRANCA
BENAMATI TOMASO
BERTOLDI GABRIELE
BETTA SILVIA
CAPRONI MARIO – Consigliere-Vice Sindaco
GATTI LUCIA – Consigliere-Assessore
GIULIANI GIUSEPPE
GRAZIOLI LUCA
IANDARINO ISABELLA
MATTEOTTI ANDREA
PRADA FLAVIO ANTONIO
SERAFINI MIRELLA
ZANONI ALESSIO – Consigliere-Assessore
ZANONI SILVANO

Risulta assente il Consigliere comunale:

BOLLETTIN RENZA
CAMPISI FRANCESCO
MARTINI MARCO
SANTORUM STEFANO
ZAMBOTTI PIER GIORGIO

e pertanto complessivamente presenti n. 17, componenti del Consiglio.

E' presente alla riunione l'Assessore esterno Flavia Chincarini.

Assiste il Vice Segretario Generale – dott.ssa Anna Cattoi.

Il sig. Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 suppl. 3 dell'ordine del giorno.

Relazione.

L'approvazione del nuovo regolamento urbanistico-edilizio provinciale, con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, in vigore dal 7 giugno 2017, modificato con decreto del Presidente della provincia 25 maggio 2018, n. 6-81/leg, assume particolare rilevanza e portata innovativa in forma di testo unico regolamentare valevole su tutto il territorio provinciale.

Il contenuto della variante in oggetto, in un'ottica di sistematicità e di semplificazione complessiva delle norme di attuazione (N.T.A.), consegue nello specifico proprio all'esigenza di adeguamento del PRG in coerenza alla normativa del regolamento urbanistico-edilizio provinciale che adesso costituisce la disciplina unitaria per l'applicazione della legge provinciale per il governo del territorio.

In data 28.3.2019 con deliberazione n. 185 il Consiglio comunale ha adottato in via preliminare la proposta di variante urbanistica che ha carattere esclusivamente normativo ed è ricompresa tra quelle di carattere non sostanziale secondo la l.p. n. 15/2015 (art. 39, comma 2, lettera e), in quanto imposta dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento.

Seguendo la procedura prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 37 e 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, la variante non sostanziale in tutta la documentazione integrale che la compone è stata depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici tecnici comunali per 30 giorni consecutivi - dal 23 aprile 2019 al 23 maggio 2019 compreso, dandone avviso su un quotidiano locale, nell'albo pretorio telematico e sul sito internet istituzionale.

Sulla documentazione in argomento, durante il periodo di deposito degli atti preliminarmente adottati, sono pervenute n. 4 osservazioni, messe a disposizione del pubblico presso gli uffici per la durata di 10 giorni consecutivi, dal 31 maggio 2019 e quindi fino al 10 giugno 2019 compreso.

Si fa presente che in tale periodo di nuovo deposito non sono pervenute ulteriori osservazioni nel pubblico interesse.

Rispetto alla documentazione preliminarmente adottata, trasmessa per l'esame tecnico al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio sia in formato cartaceo sia in formato digitale tramite il sistema GPU, in data 12 giugno 2019 è stato acquisito al protocollo municipale n. 20638 il parere n. 30/19 espresso in merito, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, affinché l'Amministrazione comunale possa apportare nei relativi contenuti le modifiche occorrenti, secondo le specifiche osservazioni provinciali indicate nel parere medesimo, al fine della successiva adozione definitiva della variante normativa.

Va rilevato che la mancata adozione definitiva della variante da parte del Consiglio comunale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della valutazione tecnica di competenza della Provincia comporta l'estinzione di diritto del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, comma 8 e dell'art. 39, comma 3, della l.p. 15/2015.

Rilevato che gli elaborati di definitiva adozione denominati “**Relazione finale**” (allegato 1) e “**Norme modificate**” (allegato 2), danno atto dell'esame delle osservazioni pervenute in fase di adozione preliminare e delle integrazioni apportate alla variante non sostanziale

in argomento conseguentemente a quanto indicato nel predetto parere provinciale n. 30/19.

Nella fattispecie, perciò, la proposta di variante non sostanziale n. 12/2018 risulta modificata e puntualmente integrata in considerazione delle osservazioni formulate nel parere di competenza provinciale, per garantire il prosieguo del procedimento.

Rilevato che la Commissione consiliare per l'Urbanistica, la Viabilità e l'Ambiente nella seduta dd. 17 luglio 2019 ha valutato l'aggiornamento normativo delle previsioni del PRG inerente la proposta di adozione definitiva.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione di cui sopra del Sindaco Adalberto Mosaner, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Richiamata la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Preso atto del parere n. 30/19 dd. 11.6.2019 di competenza del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio provinciale (pervenuto in data 12.6.2019, Prot. n. 20638), reso sull'adozione preliminare della variante non sostanziale n. 12 al PRG.

Preso atto che le norme di attuazione sono state modificate secondo le indicazioni del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio provinciale.

Esaminata la variante n. 12 relativa all'oggetto - di adeguamento delle N.T.A. con riferimento in particolare al regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui al d.P.P. 8-61/leg del 19 maggio 2017 e successivo d.P.P. 6-81/leg del 25 maggio 2018 - composta dai seguenti elaborati tecnici a firma dott. ing. Mariano Polli, che ne formano parte integrante e sostanziale:

1. **Relazione finale** (allegato 1);
2. **Norme modificate** (allegato 2).

Considerato pertanto che risultano sussistenti ed ottemperati dal comune tutti i presupposti di fatto ad assumere il provvedimento di adozione definitiva della suddetta proposta di variante normativa al PRG, in recepimento della disciplina unitaria del regolamento unico provinciale ai fini dell'art. 104, comma 3, del regolamento medesimo.

Visto il combinato disposto di cui agli artt. 37, 38, 39 e 42 della l.p. n. 15/2015 per quanto attinente all'adozione definitiva della variante normativa non sostanziale n. 12 del PRG.

Precisato che, ai sensi del comma 2, dell'art. 47, della legge provinciale 15/2015, la deliberazione del Consiglio comunale n. 185 del 28.3.2019, di adozione in via preliminare della variante, aveva esplicitato le motivazioni per escludere la salvaguardia da tutte le nuove previsioni normative introdotte, anche alla luce delle

indicazioni di dettaglio specificate nel merito al punto 9) della circolare informativa provinciale ricevuta con prot. n. 8695 del 12 marzo 2019.

Pertanto e di conseguenza ne deriva che:

- l'esclusione della salvaguardia, consentita dalla norma predetta, comporta la non applicabilità del disposto dell'art. 47, comma 4, della legge provinciale n. 15/2015, che impone di sospendere i lavori per i titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione preliminare della presente Variante al PRG;
- l'assetto normativo configurato con la presente variante al PRG troverà applicazione solo a seguito dell'entrata in vigore delle relative previsioni urbanistiche, in base al principio ordinario di applicazione della legge tempo per tempo vigente.

Valutato che l'esclusione relativa alle misure di salvaguardia debba operare coerentemente durante l'intero iter della variante, si riportano e si confermano di seguito le motivazioni già contenute nella deliberazione di adozione preliminare:

"Considerato che, come prescritto dall'art. 47, comma 1, della legge provinciale 15/2015, se scattasse il regime di salvaguardia generale:

- *i comuni sarebbero tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire e sulle SCIA "in contrasto con le nuove previsioni adottate";*
- *nel periodo di passaggio dal PRG previgente alle nuove previsioni della variante adottata, stante la sostanziale differente impostazione delle modalità di definizione e di calcolo come rinnovata nella disciplina unitaria del regolamento unico provinciale, la temporanea sovrapposizione di disposizioni urbanistiche comporterebbe una difficoltosa duplicazione di istruttoria tecnica comunale da svolgere sui progetti presentati, in termini di confronto normativo per accertare ed escludere i possibili contrasti di edificabilità rispetto alle disposizioni in corso di approvazione;*
- *la compresenza di due differenti sistemi di calcolo delle misure e dei parametri di riferimento, aventi contemporanea efficacia, derivante dall'applicabilità del PRG vigente affiancato al nuovo PRG adottato (ma non ancora approvato), avrebbe ricadute significative nei confronti della complessità sia della produzione progettuale che della conseguente istruttoria tecnica comunale, in ordine alla necessità di doverne verificare la compatibilità urbanistica.*

Nel contesto così particolare di un regime di doppio corso tra nuove disposizioni adottate e disciplina del PRG al momento vigente, onde evitare ogni possibile criticità applicativa che potrebbe comportare gravosità e riflessi diretti sull'attività di rilascio dei titoli abilitativi, si ritiene ampiamente giustificato non sottoporre le pratiche edilizie al regime della salvaguardia.

La decisione di non porre in essere la salvaguardia nei confronti di tutte le nuove previsioni, nell'ambito dell'adozione preliminare, è motivata dal fatto che la presente variante introduce una rivisitazione complessiva della disciplina urbanistica la

cui approvazione comporterà l'applicazione di definizioni, di metodi di misurazione e di parametri per l'edificazione, adeguati al regolamento urbanistico-edilizio provinciale, che assumono valenza obbligatoria e sostitutiva rispetto alle attuali norme del PRG.

A fronte della portata sostanziale del rinnovamento normativo introdotto, escludere l'applicazione della salvaguardia determina la garanzia di poter continuare a sottoporre gli interventi ad un unico regime edificatorio, anche dopo l'adozione preliminare, senza aggravare né rendere complesso lo svolgimento delle attività tecnico-istruttorie d'ufficio al riguardo".

Viste le specifiche circolari informative fornite dalla Provincia a supporto delle Amministrazioni ed acquisite al prot. 313096/2017, 324852/2018 e 8695/2019 in ordine ad approvazione ed entrata in vigore del regolamento provinciale con riguardo in particolare al necessario procedimento di adeguamento del PRG.

Dato atto che la cartografia rimane invariata, visti e considerati i contenuti esclusivamente normativi della variante, di tipo non sostanziale, richiamato l'art. 3 bis di cui al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., si evidenzia che il procedimento non rientra nella fattispecie da sottoporre alla valutazione prevista dall'articolo 20 della l.p. n. 15/2015.

Dato atto che nel suo complesso la variante normativa non sostanziale n. 12 del PRG non interessa beni assoggettati ad uso civico e non prevede modificazioni alla loro destinazione urbanistica, ai fini della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico").

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2.

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dalla Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2.

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, esecutiva, e successive modificazioni.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali, come da verbale di seduta, dove sono riportate anche le dichiarazioni di voto.

Su invito del Sindaco Adalberto Mosaner;

^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 18. ^^

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è

proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 18
- Consiglieri/e astenuti : n. 0
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 18

- voti favorevoli n. 17 (Sindaco, Accorsi, Bazzanella, Benamati, Bertoldi, Betta, Bollet-
tin, Campisi, Caproni, Gatti, Giuliani, Iandarino, Pederzolli, Pra-
da, Serafini, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)
contrari n. 1 (Matteotti)

DELIBERA

1. di procedere all'adozione in via definitiva, come previsto dagli artt. 37 e 39 della l.p. 4.8.2015, n. 15, della variante non sostanziale n. 12/2018 al PRG del territorio di Riva del Garda - inerente l'adeguamento delle norme di attuazione al nuovo regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg e successivamente modificato con d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/leg - nei seguenti elaborati tecnici costitutivi che, a firma dott. ing. Mariano Polli, sono allegati al presente provvedimento e ne formano parte integrante e sostanziale:
1. **Relazione finale** (allegato 1);
2. **Norme modificate** (allegato 2);
2. di escludere, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi del comma 2 dell'art. 47 della l.p. 15/2015, l'applicazione delle misure di salvaguardia a seguito dell'adozione in via definitiva della presente variante, rimanendo conseguentemente applicabili le sole previsioni del PRG oggi vigente fino alla data di entrata in vigore della presente variante di adeguamento normativo;
3. di trasmettere alla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 37, comma 9, della l.p. 15/2015, la presente deliberazione di adozione definitiva della variante urbanistica in oggetto con la relativa documentazione tecnica, per la successiva approvazione;
4. di dare evidenza che la presente variante al PRG entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della deliberazione di approvazione sub 3. nel Bollettino ufficiale della Regione, anche per estratto;
5. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della l.p. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Allegati parte integrante:

- n. 2 elaborati tecnici

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Mauro Pederzoli

IL VICE SEGRETARIO

Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- iter pubblicazione e esecutività.



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
(Provincia di Trento)

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale PRPCCDL20190031

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: VARIANTE NORMATIVA NON SOSTANZIALE N. 12 AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG), CON ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 74 DELLA L.P. 15/2015 - ADOZIONE DEFINITIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Riva del Garda, 30 luglio 2019

**LA RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL
TERRITORIO, AMBIENTE E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**
dott.ssa Anna Cattoi



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38066
Telefoni (0464) 573 888 - Telefax (0464) 573 801

Codice Fiscale 84001170228
Partita I.V.A. 00324760222

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 dd. 5.08.2019

Oggetto: VARIANTE NORMATIVA NON SOSTANZIALE N. 12 AL PIANO
REGOLATORE GENERALE (PRG), CON ADEGUAMENTO AL NUOVO
REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 74
DELLA L.P. 15/2015 - ADOZIONE DEFINITIVA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio dal **9.08.2019** al **19.08.2019**
ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto
Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2.

lì, 9 agosto 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Lorenza Moresco